



COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 4 del 11/03/2024

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024 SECONDO L'ARTICOLAZIONE PREVISTA DALLA RIFORMA FISCALE DI CUI AL D.LGS. N. 216/2023. MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno **2024**, addì **undici** del mese di **Marzo** alle ore **20:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| N. | Cognome e Nome | Presenza | Assente |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1 | MORANDINI ALESSANDRO | SI | NO |
| 2 | ALBERTINELLI ALBA | SI | NO |
| 3 | FERRARI DIEGO | SI | NO |
| 4 | ALBERTINELLI PIETRO | SI | NO |
| 5 | SORLINI ANTONIO | SI | NO |
| 6 | BENDOTTI JESSICA | SI | NO |
| 7 | ZANELLI CRISTIAN | SI | NO |
| 8 | GAIONI VALENTINA | SI | NO |
| 9 | CANNILLO MATTEO | SI | NO |

Presenti: 9 Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Domenico Rescigno** che provvede alla redazione del presente verbale .

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Alessandro Morandini**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024 SECONDO L'ARTICOLAZIONE PREVISTA DALLA RIFORMA FISCALE DI CUI AL D.LGS. N. 216/2023. MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi" con il quale, per l'anno 2024, vengono ridotti da quattro a tre gli scaglioni IRPEF, unificando i primi due scaglioni, nel seguente modo:

| Scaglioni di reddito imponibile IRPEF | Aliquote IRPEF anno 2023 | Aliquote IRPEF anno 2024 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| scaglione da 0 a 15.000 euro | 23% | 23% |
| scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro | 25% | |
| scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro | 35% | 35% |
| scaglione oltre 50.000 euro | 43% | 43% |

VISTI in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 3 del predetto D.Lgs. n. 216/2023 che recitano:

"3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023."

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che proroga al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2007 con la quale veniva prevista l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone e fisiche e approvato il relativo regolamento e determinata l'aliquota;

CONSIDERATO che, nell'anno 2023, risulta vigente la seguente tassazione ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, come approvata con propria deliberazione n. 8 del 17.03.2023:

| Scaglioni di reddito imponibile | Aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2023 e relativa soglia di esenzione |
|--|---|
|--|---|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| soglia di esenzione | € 12.000,00 |
| scaglione da 0 a 15.000 euro | <u>0,60%</u> |
| scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro | <u>0,65%</u> |
| scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro | <u>0,70%</u> |
| scaglione oltre 50.000 euro | <u>0,75%</u> |

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

RITENUTO a tal fine di dover rideterminare, per l'anno 2024, la tassazione ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF nel seguente modo, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF contenuta nel D.Lgs. n. 216/2023, allo scopo di evitare un disallineamento degli scaglioni tra IRPEF e addizionale comunale che potrebbe generare confusione, garantendo l'invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio;

| Scaglioni di reddito imponibile | Aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2023 e relativa soglia di esenzione | Aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024 e relativa soglia di esenzione |
|--------------------------------------|--|--|
| soglia di esenzione | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| scaglione da 0 a 15.000 euro | 0,60% | <u>0,60%</u> |
| scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro | 0,65% | |
| scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro | <u>0,70%</u> | <u>0,70%</u> |
| scaglione oltre 50.000 euro | <u>0,75%</u> | <u>0,80%</u> |

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i. istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita:

“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

VISTO il comma 11, 3° periodo dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. che recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto*

del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTE le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> dalle quali si rileva che, tenuto conto dell'aggiornamento della banca dati del simulatore di gettito annunciata dal MEF con comunicato del 3 gennaio 2024, con l'applicazione delle predette aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione ad euro 12.000,00, si determinerebbe per il Comune di Angolo Terme un gettito stimato, per l'anno 2024, di euro 185.000,00;

VISTO il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i. che prevede che in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e in ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

VISTO il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i. che recita:

“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”;

VISTO il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014 che recita:

“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”;

ATTESA la competenza consiliare a mente dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che la presente deliberazione comporta una modifica al vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) DI RIDETERMINARE, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2024, nel seguente modo:

| Scaglioni di reddito imponibile | Aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024 e relativa sogliadi esenzione |
|--|--|
| soglia di esenzione (EVENTUALE) | € 12.000,00 |
| scaglione da 0 a 28.000 euro | <u>0,60%</u> |
| scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro | <u>0,70%</u> |
| scaglione oltre 50.000 euro | <u>0,80%</u> |

2) DI MODIFICARE, con decorrenza 1° gennaio 2024, per le finalità di cui al punto 1), l'art. 2 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che con la presente si intende in tal senso modificato;

3) DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa;

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Alessandro Morandini

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Rescigno

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 13/03/2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.angolo-terme.bs.it (ex art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Angolo Terme, addì

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Rescigno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, addì 08/04/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Rescigno